

TRIBUNALE DI PERUGIA

SEZIONE PENALE

Il giorno 3 luglio 2013, alle ore 12.00, presso l'Ufficio del Presidente di Sezione penale del Tribunale si sono riuniti, previo invito verbale:

il dr. Gaetano Mautone, presidente di sezione penale;

la dr.ssa Antonella Duchini, sostituto Procuratore, delegata dal Procuratore della Repubblica;

il dr. Giuseppe Petrazzini, sostituto procuratore della Repubblica;

il dr. Daniele Cenci, giudice del Tribunale, sezione penale,

l'Avvocato Luca Gentili, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati, delegato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati;

l'Avvocato Gianluca Calvieri, Consigliere dell'Ordine dell'Ordine degli Avvocati;

l'Avvocato Franco Libori, Presidente della Camera penale di Perugia "Fabio Dean";

al fine di discutere circa l'eventuale approvazione di un protocollo per la gestione delle udienze penali – area dibattimento e riesame;

dopo ampia ed approfondita discussione viene approvato il protocollo che, firmato, si allega al presente verbale.

La riunione è sciolta alle ore 14.00.

Dr. G. Mautone, Presid. Sez. Pen.




Dr.ssa A. Duchini, Sost. Proc., delegata dal Procuratore della Repubblica



Avv. Luca Gentili, Consigliere delegato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati



Avv. Franco Libori, Presidente della Camera penale di Perugia



## **PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI – SETTORI DIBATTIMENTO E RIESAME**

### **1. Efficacia del protocollo.**

Il presente Protocollo ha valenza esclusivamente programmatica.

### **2. Orario di inizio delle udienze.**

2.1) Innanzi al Tribunale in composizione collegiale o monocratica l'udienza dibattimentale ha inizio alle ore 9.00.

2.2) Innanzi al Tribunale in composizione collegiale l'udienza camerale dedicata alla trattazione di riesami o incidenti di esecuzione ha inizio alle ore 9.00.

2.3) Magistrati ed Avvocati si impegnano ad essere puntuali.

### **3. Presenza e ruolo del Cancelliere.**

3.1) Il Cancelliere è sempre presente in aula nel corso dell'intera udienza.

3.2) Il Cancelliere cura che presenzino alle udienze in camera di consiglio soltanto le parti interessate.

### **4. Durata massima dell'udienza ed eventuale interruzione.**

4.1) Fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione, l'udienza dibattimentale è organizzata dal Giudice affinché di regola non si protragga oltre le ore 17.00, con una sospensione, ove la stessa non si concluda entro le ore 14.00, tra le 14.00 e le 14.45.

### **5. Scaglionamento delle udienze dibattimentali.**

5.1) L'udienza penale è organizzata in tre fasce orarie:


a) ore 9.00–10.30: udienza "filtro", questioni preliminari e riti alternativi;

b) ore 10.30–12.30: udienze con attività istruttoria;

c) dopo le ore 12.30: discussioni.

5.2) Tutte le udienze verranno quindi fissate per fasce orarie secondo l'attività da compiere, salva la facoltà del Giudice di fissare l'udienza ad un'ora stabilita, nel qual caso il difensore si impegna ad essere puntuale al fine di evitare disagi.

5.3) I Giudici della sezione penale del Tribunale, una volta esaurita la fase, inevitabilmente problematica, dell'assorbimento dei ruoli delle cinque sezioni distaccate presso la sede centrale, si impegnano a promuovere ed a praticare



uno schema organizzativo (rispetto al quale si organizzerà un nuovo incontro, trascorso un anno dall'entrata in vigore della riforma, tempo che si stima congruo per valutarne gli effetti pratici) che, avendo a base uno schema di quattro udienze, sia strutturato su due udienze dedicata ad "attività-filtro", nella prima parte della mattina, e discussioni, e due udienze dedicate ad attività istruttoria.

## **6. Contenuto dell'udienza c.d. filtro**

**6.1)** Fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione, la prima udienza dibattimentale è dedicata alla sola verifica della regolare costituzione delle Parti, alla discussione delle questioni preliminari di pronta soluzione, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi *ex art. 444 c.p.p.*

**6.2)** Fatte salve le esigenze dei processi con imputati detenuti o per reati prossimi alla prescrizione, il Giudice non autorizza le Parti a citare i testimoni e/o consulenti tecnici per la prima udienza dibattimentale.

## **7. Avviso alla persona offesa**

**7.1)** Nel decreto di citazione diretta a giudizio, nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e nel decreto che dispone il giudizio è inserito, in calce, in caratteri di immediata visibilità, il seguente avviso: *"La persona offesa è citata a comparire al solo scopo di esercitare la facoltà di costituirsi Parte Civile per chiedere il risarcimento del danno, previa necessaria nomina di Difensore. In tale udienza non sarà sentita come testimone".*

## **8. Organizzazione delle udienze**

**8.1)** Nell'ambito di ciascuna fascia oraria, il Giudice dà la precedenza ai procedimenti con imputati detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede.

**8.2)** I procedimenti con imputati non detenuti vengono trattati nell'ordine indicato dal ruolo di udienza, che deve contenere l'orario di fissazione della causa.

**8.3)** I Difensori che abbiano concomitanti impegni professionali per i quali non v'è stata richiesta di rinvio per legittimo impedimento, li rappresentano al Cancelliere di udienza al più tardi prima dell'inizio di trattazione della fascia oraria di pertinenza. Il Giudice tiene conto dei concomitanti impegni del Difensore, posticipando o anticipando, per quanto possibile, la chiamata di un procedimento ove il Difensore glielo chieda.

**8.4)** Nell'ambito di ogni fascia oraria, il Giudice tiene conto dello stato di

gravidanza del Difensore, assicurando la tempestiva chiamata del procedimento, derogando all'ordine di ruolo.

### **9. Ruoli di udienza**

9.1) La Cancelleria affigge il ruolo sulla porta dell'aula d'udienza e nella bacheca della Cancelleria entro le ore 08.30 del giorno dell'udienza.

9.2) Il ruolo deve indicare il tipo di udienza (tribunale monocratico; tribunale collegiale), la data dell'udienza, il nominativo del Magistrato o dei Magistrati componenti il Collegio e l'aula di udienza.

9.3) Per ciascun procedimento il ruolo deve indicare i numeri di iscrizione al ruolo del dibattimento e al registro generale delle notizie di reato nonché l'orario di trattazione.

9.4) Il ruolo affisso non contiene l'indicazione del nome dell'imputato del reato per cui si procede, né i nomi delle persone offese; contiene il nome dei testimoni e dei periti e dei consulenti da esaminarsi in quell'udienza.

### **10. Obblighi del Difensore in ipotesi di richiesta di rinvio per impedimento o di posticipazione *ad horas* del procedimento**

10.1) Il Difensore che richiede al Giudice il rinvio del procedimento per impedimento o la posticipazione *ad horas* dello stesso informa, senza ritardo, della avvenuta presentazione dell'istanza gli altri Difensori interessati al medesimo procedimento e, in caso di richiesta di rinvio per legittimo impedimento, anche il P.M. titolare del fascicolo.

10.2) Il Difensore che richiede il rinvio del procedimento per impedimento fornisce al Giudice l'elenco delle giornate in relazione alle quali sussistono già altri impedimenti professionali.

### **11. Comunicazioni in caso di rinvio disposto dal Giudice**

11.1) Ove sia certo il rinvio del procedimento nei giorni precedenti l'udienza, la Cancelleria, oltre all'affissione in bacheca, ne dà notizia con la massima tempestività, oltre che al Pubblico Ministero, all'Ordine degli Avvocati ed alla Camera penale affinché ne curino la pubblicazione nei rispettivi siti internet.

### **12. Istanze delle Parti**

12.1) Le Parti, quando possibile, informano tempestivamente il Giudice delle eventuali ragioni che potrebbero comportare il rinvio del processo, delle richieste di riti alternativi, delle cause di estinzione del reato, della rinuncia all'impugnazione, così da consentire al Giudice di organizzare

*Al Hr*

preventivamente l'udienza.

### **13. Presenza in udienza di persone detenute**

13.1) Nel corso dell'udienza, il Giudice evita in ogni caso che le persone detenute debbano stazionare a lungo nelle apposite stanze di sicurezza, disponendo a tal fine che le stesse vengano tradotte nell'aula di udienza a seguito di chiamata del procedimento.

### **14. Assenza o irreperibilità del Difensore d'ufficio**

14.1) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia e la Camera Penale di Perugia 'Fabio Deari' si impegnano a sensibilizzare i difensori di ufficio *ex art.* 97, comma 1, c.p.p. sull'obbligo di essere tempestivamente presenti nei processi in cui sono stati nominati ed a sanzionare le mancanze ripetute.

14.2) Il difensore di ufficio di turno comunicherà al Tribunale il proprio numero di telefono ove essere reperito e si presenterà in Tribunale entro 30 minuti, fatta salva la facoltà del Giudice di nominare il difensore immediatamente reperibile.

### **15. Stato di gravidanza dell'Avvocato**

15.1) Il Giudice, nella fissazione delle udienze, nonché nel disporre i rinvii, tiene conto, qualora sia richiesto, dello stato di gravidanza dell'avvocato per il periodo corrispondente al congedo di maternità così come previsto dall'art. 16 D. Lgs. n. 151/2001.

15.2) Lo stato di gravidanza è attestato da certificato medico che indichi la data presunta del parto.

### **16. Obbligo di indossare la toga nelle udienze pubbliche**

16.1) Nell'udienza pubblica il Giudice, il Pubblico Ministero e i Difensori hanno l'obbligo di indossare la toga. Si impegnano a portare all'udienza la propria toga personale.

16.2) Nelle udienze, anche in camera di consiglio, ed in ogni occasione professionale Magistrati ed Avvocati si impegnano ad indossare un abbigliamento confacente alle funzioni svolte.

### **17. Istanze di liquidazione degli onorari patrocinio a spese dello Stato e difensore d'ufficio di imputato irreperibile.**



17.1) Il difensore delle parti già ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nonché il difensore d'ufficio di imputato irreperibile, potrà depositare all'udienza di discussione la richiesta di liquidazione degli onorari. In tal caso, il decreto di liquidazione verrà letto con il dispositivo della sentenza.

### **18. Divieto di conferire riservatamente**


Le Parti evitano di conferire con il Giudice durante l'udienza con modalità tali da non consentire alle altre Parti di ascoltare ciò che viene detto.

### **19. Ambito di applicazione del protocollo per la gestione delle udienze penali.**

19.1) Il presente protocollo si applica in tutti i giudizi penali, dibattimentali e camerati, da tenersi innanzi al Tribunale di Perugia, Sezione penale – dibattimento e riesame .

### **20. Commissione paritetica permanente**

20.1) Presso la sede della Sezione penale del Tribunale di Perugia è istituita una commissione permanente composta almeno dal Presidente di sezione penale o da un suo delegato, da un Giudice del Tribunale, dal Procuratore della Repubblica o da un suo delegato, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati o da un suo delegato, dal Presidente della Camera penale o da un suo delegato, e si dovrà riunire almeno semestralmente o, su richiesta motivata di uno dei suoi componenti, anche ad intervallo di tempo minore per verificare l'attuazione del presente Protocollo e raccogliere osservazioni o proposte di modifica.



Two handwritten signatures in black ink. The top signature is written in a cursive style and appears to be 'Car. Spichieri'. The bottom signature is also cursive and appears to be 'G. Spichieri'.